


**Questura di Alessandria**

Divisione P.A.S.I.

Prot.: 0005988 del 11/03/2020 Uscita Cod. Amm. m\_it



Data: 11/03/2020 13:40:57

## *Questura di Alessandria*

### *Divisione P.A.S.I.*

Cat./Pasi/100tulps/2020

Alessandria, data del protocollo

OGGETTO: Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

**Seguito.**

Dirigenti Divisioni, Uffici e Squadre	SEDE
Dirigente il Commissariato di P.S.	CASALE M.TO
Dirigente la Sezione Polizia Stradale	ALESSANDRIA
Responsabile la Sezione Polizia Ferroviaria	ALESSANDRIA
Responsabile la Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni	ALESSANDRIA
Responsabile Posto Polfer	NOVI LIGURE
Comandante Provinciale Carabinieri	ALESSANDRIA
Comandante Provinciale Guardia di Finanza	ALESSANDRIA
Comandanti Polizie Locali	LORO SEDI
e, per conoscenza:	
Sig. Prefetto	ALESSANDRIA
Sig. Vicario del Questore	SEDE
Dirigente la Scuola Allievi Agenti	ALESSANDRIA
Direttore Centro Raccolta Int.le V.E.C.A.	ALESSANDRIA
Responsabile Sezione P.G. Procura Repubblica Presso Tribunale	ALESSANDRIA
Dirigente il Compartimento Polizia Stradale	TORINO
Dirigente il Compartimento Polizia Ferroviaria	TORINO
Dirigente il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni	TORINO
Sindaci	LORO SEDI
Segreterie Provinciali delle OO.SS. del Personale della Polizia di Stato	LORO SEDI
Segreterie Provinciali delle OO.SS. del Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno	LORO SEDI
R.S.U.	LORO SEDI

Il D.L. 9 marzo 2020, n. 14, all'art. 15 -*Sanzioni amministrative*, ha integrato quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, in relazione alle violazioni di cui alla lett. n) dell'art. 1 del D.P.C.M. in oggetto.

Viene, infatti, prevista, la competenza del Prefetto nell'irrogare la sanzione della "*chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni*" ai gestori di ristoranti e bar che non dovessero rispettare l'orario 06-18 ovvero la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ciò premesso, le SS.LL. provvederanno, nei casi in argomento e a prescindere dalla informativa al Sig. Prefetto per l'applicazione del suddetto art. 15, a segnalare allo scrivente, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 100 TULPS, qualsivoglia situazione si ritenga possa costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (es. atteggiamenti non collaborativi e reiterate forme di resistenza poste in essere dai gestori di detti esercizi pubblici, tali da poter ingenerare comportamenti violenti degli avventori) ovvero per la sicurezza dei cittadini (es. nel caso che l'apertura indebita dell'esercizio commerciale abbia altresì comportato un pericoloso assembramento di persone).

E' del tutto evidente che, nei casi riportati, la sanzione del Sig. Prefetto a carico dei responsabili potrebbe non essere sufficiente, perché limitata necessariamente da 5 a 30 gg., a garantire la sicurezza dei cittadini o dell'ordine pubblico, invece maggiormente garantiti dall'applicazione per più tempo (ed a decorrere dalla scadenza della sospensione comminata dal Sig. Prefetto) dell'art. 100 TULPS.

Sarà cura di questa Divisione PASI, all'esito, predisporre eventuale proposta di revoca della licenza al Sindaco competente.

Si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare nella circostanza che l'art. 12 del D.L. n.14/2017 ha previsto che il Questore possa anche disporre la sospensione dell'esercizio pubblico, ai termini del predetto art. 100 TULPS, nel caso di reiterata inosservanza delle ordinanze adottate dai Sindaci<sup>1</sup>, anche per far fronte ad esigenze sanitarie.

IL QUESTORE  
Morelli



---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7 TUEL